



CORTE DEI CONTI

SEGRETARIATO GENERALE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

IN MATERIA DI CRITERI GENERALI PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA

In data 28 dicembre 2020

Per l'Amministrazione

FRANCO MASSI	
SAVERIO GALASSO	
SERGIO GASPARRINI	
PASQUALE LE NOCI	
GIULIANA PECCHIOLI	
MARIA RITA SCORZA	

DANIELA GRECO	
MAURO CARDARELLI	

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

CGIL/FP	
CISL/FP	
UIL/PA	
FED. CONFSAL/UNSA	
FED. NAZ.LE INTESA FP	
FLP	
USB PI	

Al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono l'unito testo di accordo in sede di contrattazione integrativa in attuazione dell'art. 7, comma 6, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018

CRITERI GENERALI PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA

1. In relazione alla assoluta rilevanza della tutela della salute, soprattutto in costanza di pandemia, l'Amministrazione può concedere, a domanda del dipendente, un contributo per la spesa sostenuta per la copertura della Polizza sanitaria integrativa (che consente di ottenere il rimborso della spesa sostenuta per prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto alla polizza base per il dipendente e i familiari fiscalmente a carico) la cui adesione è facoltativa. Potranno usufruire del sussidio, anche coloro i quali hanno sottoscritto una polizza con altra compagnia assicuratrice.

2. Può usufruire del contributo il personale dei ruoli della Corte dei conti già iscritto alla polizza sanitaria base ASDEP o che ha sottoscritto privatamente una polizza assicurativa per la copertura delle spese sanitarie. Il personale dei ruoli della Corte dei conti in posizione di comando presso altre amministrazioni può usufruire del contributo anche nel caso in cui abbia aderito ai servizi di polizza sanitaria dell'amministrazione presso cui presta servizio sostenendone la spesa anche parzialmente. Potranno accedere al sussidio pro-quota, alle medesime condizioni, anche i dipendenti cessati dal servizio che hanno sostenuto, nell'anno solare di riferimento, la suddetta spesa, in quanto in servizio per parte dell'anno.

3. Il contributo previsto a favore del personale è stabilito nella misura massima di 300,00 euro e viene concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate nel bilancio d'Istituto, sulla base di domande corredate dalla documentazione richiesta, da presentarsi entro i termini stabiliti, pena la decadenza delle stesse. L'Amministrazione provvede, annualmente, a emanare apposito atto, da pubblicare sul sito intranet, riguardante le modalità operative per la presentazione delle istanze, lo svolgimento dell'istruttoria nonché l'affidamento della decisione finale in merito alle erogazioni da effettuarsi.

4. Al fine di differenziare le situazioni di diverso profilo economico, l'erogazione del beneficio avviene sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità alla data dell'avviso pubblicato dall'Amministrazione e relativo ai redditi dell'anno di riferimento, se disponibile, ovvero dell'anno di presentazione dell'istanza. Sono istituite le seguenti fasce di ISEE, in relazione alle quali viene determinata la percentuale dell'importo concedibile:

- fino a € 50.000,00: 100% dell'importo massimo rimborsabile;
- da € 50.001,00 a € 75.000,00: 50% dell'importo massimo rimborsabile;
- maggiore di € 75.000,00: nessun contributo.

5. È esclusa dal sussidio la quota di spese che siano state comunque rimborsate ad altro titolo.

6. L'Amministrazione informa le OO.SS. rappresentative ex art. 7 CCNL 2016-2018 riguardo la concessione dei sussidi di cui al presente accordo nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali.